



Modalità di esercizio dell'opzione ai fini della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Modalità di esercizio dell'opzione ai fini della proroga del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia

1.1 I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e diversi dai soggetti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2019.

1.2 L'opzione di cui al punto 1.1 è esercitata mediante il versamento in un'unica soluzione di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

1.3 L'importo di cui al punto 1.2 è versato mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare in fase di versamento e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

1.4 L'importo di cui al punto 1.2 è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015. I soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

2. Richiesta al sostituto d'imposta e comunicazione dell'opzione

2.1 Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, i lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

2.2 La richiesta di cui al punto 2.1, sottoscritta dal lavoratore dipendente e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:

- a) nome, cognome e data di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) l'indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte

sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

- d) l'indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta di cui al punto 2.1;
- e) l'impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l'applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
- f) i dati identificativi dell'unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; ovvero l'impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al punto 1.2, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine;
- g) il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento di cui al punto 1.2;
- h) l'anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
- i) l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello dell'esercizio dell'opzione;
- j) gli estremi del versamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2-*bis*, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, effettuato secondo le modalità di cui al punto 1 del presente provvedimento.

2.3 I soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo comunicano l'opzione di cui al punto 1.1 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento di cui al punto 1.2.

3. Adempimenti del sostituto d'imposta

3.1 I soggetti indicati nell'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operano le ritenute sul 50 per cento delle somme e valori imponibili di cui all'articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell'esercizio dell'opzione abbiano comunicato almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al punto 1. I medesimi soggetti operano ritenute limitatamente al 10 per cento del loro ammontare nel caso di lavoratori che, al momento dell'opzione, abbiano comunicato almeno tre figli minorenni o a carico anche in affidio preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al punto 1. Le ritenute sono operate sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta di cui al punto 2.1.

3.2 A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale indicata nel punto 3.1, corrisposto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3.3 Le disposizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall'Italia della propria residenza o del proprio domicilio.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2-*ter* del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, ai sensi del quale l'Agenzia delle entrate è tenuta a definire le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 5 del predetto decreto-legge.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, prevede la proroga per ulteriori cinque periodi d'imposta del regime speciale per i lavoratori impatriati con una tassazione del 50 per cento del reddito ovvero del 10 per cento in presenza dei requisiti contenuti nello stesso comma 3-*bis*.

Il presente provvedimento stabilisce che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitino l'opzione mediante il versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 5 per cento o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.

Il versamento è effettuato mediante il modello F24, utilizzando un apposito codice tributo che sarà stabilito con successiva risoluzione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione. Se il primo periodo di fruizione dell'agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I lavoratori dipendenti richiedono in via principale l'applicazione dell'agevolazione direttamente al datore di lavoro, mentre i lavoratori autonomi comunicano l'esercizio dell'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di effettuazione del versamento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante disposizioni sulle misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese;

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante disposizioni sulle misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 50, recante disposizioni sulla possibilità di usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 3 marzo 2021

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente